

## COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) GRAZIADEI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) COTTERLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) DALMARTELLO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) DE FRANCESCO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MICHELE GRAZIADEI

Seduta del 16/03/2020

### FATTO

Dopo aver invano esperito il reclamo con nota del 7/11/2019, con il ricorso all'ABF la parte ricorrente ha riferito di aver stipulato in data 14/03/2013 un contratto di prestito contro cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente dopo il pagamento di 48 rate. Ha quindi chiesto il rimborso degli oneri non maturati in seguito all'estinzione anticipata del finanziamento per complessivi € 2.493,12 (somma al netto dell'importo di € 1.753,92 ricevuto in sede di estinzione anticipata) di cui: € 1.630,69 a titolo di "commissioni X"; € 653,18 a titolo di "commissioni intermediario del credito"; € 210,00 a titolo di "spese di istruttoria"; € 319,78 a titolo di "commissioni X per gestione pratica"; € 798,34 a titolo di "commissioni intermediario del credito per gestione pratica"; € 635,04 a titolo di "commissioni X per gestione interna rischio creditizio", nonché la corresponsione degli interessi legali dalla data di estinzione anticipata del finanziamento.

Nelle controdeduzioni, l'intermediario, dopo aver confermato l'estinzione anticipata del finanziamento in controversia in corrispondenza della rata n. 48, ha eccepito la natura *up front* delle seguenti voci di costo: "commissioni X"; "Commissioni intermediario del credito"; "Spese di Istruttoria" e ne ha conseguentemente negato la retrocedibilità; ha individuato la natura *recurring* delle seguenti voci di costo: "commissioni X per gestione pratica"; "Commissioni Intermediario del credito per gestione pratica"; "Commissioni X per gestione interna rischio creditizio" e la conseguente retrocedibilità pro quota di tali oneri; ha dato atto di aver rimborsato, prima della ricezione del ricorso, la somma di € 210,00 mediante



assegno circolare. L'importo indicato equivale al rimborso calcolato secondo il metodo *pro rata temporis* della voce di costo "Spese di istruttoria"; ha rilevato l'inapplicabilità della Direttiva 2008/48/CE per come interpretata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea con la sentenza dell'11 settembre 2019 (C 383/198), sulla base dell'erroneità dell'interpretazione della CGUE. Ha altresì escluso l'applicabilità della direttiva al rapporto privatistico tra intermediario e consumatore (c.d. "efficacia diretta orizzontale"), sostenendo invece l'applicabilità dell'art. 125 *sexies* del t.u.b; ha dichiarato che, in ottemperanza al dispositivo dell'art. 125 *sexies*, sono state retrocesse le voci di costo aventi natura *recurring*, secondo il criterio del *pro rata temporis*.

Ha pertanto chiesto di fatto il rigetto del ricorso.

In sede di repliche parte ricorrente ha ribadito la retrocedibilità delle voci di costo de quo, secondo il criterio *pro rata temporis*, individuato come criterio corretto in quanto più favorevole al consumatore rispetto al criterio della curva di interessi.

## DIRITTO

La parte ricorrente ha dato atto che il prestito è stato estinto dopo 48 rate sulle 120 complessive, sulla base del seguente conteggio estintivo in atti. Dal conteggio estintivo risultano i seguenti abbuoni: € 1.118,88 a titolo di "rimborso commissioni gestione pratica"; € 635,04 a titolo di "rimborso commissioni finanziatore per gestione interna rischio creditizio".

Né la parte ricorrente, né la parte resistente hanno prodotto il atti una copia completa del contratto, di conseguenza, il collegio si trova a decidere avendo acquisito l'individuazione delle somme corrispondenti a ciascuna commissione, ma non la loro descrizione. Nel frangente, è giocoforza far luogo all'applicazione del criterio lineare di restituzione per tutte le suddette voci, in quanto manca nella specie la possibilità di accertare quale sia il criterio contrattuale alternativo. Si richiama in proposito l'approfondita e analitica motivazione della decisione n. 6167/14 con la quale il Collegio di coordinamento ha fatto il punto sulle questioni ricorrenti nelle controversie in materia di estinzione anticipata dei prestiti contro cessione del quinto della retribuzione/pensione ed operazioni assimilate, con riferimento al rimborso delle commissioni a vario titolo corrisposte (criterio di distinzione tra costi *up-front* e *recurring*, etc.), la quale è stata confermata, per quanto riguarda il criterio di restituzione degli oneri *recurring* dalla più recente decisione resa dal Collegio di Coordinamento nr. 26525/19.

Nelle controdeduzioni l'intermediario ha dichiarato di aver corrisposto alla parte ricorrente la somma di € 210,00 a titolo di rimborso delle spese di istruttoria quantificato secondo il criterio *pro rata temporis*. A comprova del rimborso parte resistente ha allegato copia dell'assegno circolare di corrispondente importo emesso all'ordine della parte ricorrente. La parte ricorrente non ha confermato la ricezione della somma.

Premesso tutto questo, avendo riguardo ai principi espressi nelle decisioni sopra richiamate con riguardo alle commissioni e agli oneri oggetto di domanda è da restituire al ricorrente la somma risultante dalla tabella seguente:



Dati di riferimento del prestito

Durata del prestito in anni	10	Tasso di interesse annuale	2,87%
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	60,00%
		Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	37,55%

rate pagate	48	rate residue	72	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
<b>Oneri sostenuti</b>									
commissioni X				2.717,82	Recurring	60,00%	1.630,69		1.630,69
commissioni intermediario del credito				1.088,64	Recurring	60,00%	653,18		653,18
spese di istruttoria				350,00	Recurring	60,00%	210,00		210,00
commissioni per gestione pratica (F+G)				1.863,54	Recurring	60,00%	1.118,12	1.118,88	-0,76
commissioni X per gestione interna rischio creditizio				1.058,40	Recurring	60,00%	635,04	635,04	0,00
				<b>Totale</b>					<b>2.493,11</b>

Campi da valorizzare	
Campi calcolati	

L'importo come sopra calcolato (€ 2.493,11) coincide sostanzialmente con la somma richiesta dalla parte ricorrente (€ 2.493,12). A tale somma si aggiungono gli interessi dal reclamo al saldo.

**P.Q.M.**

**Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 2.493,11, al netto di quanto eventualmente già versato, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA